



**COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA**  
**Provincia di Trento**  
38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4  
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower).**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| Ruolo        | Nominativo         | Presente | Assente |
|--------------|--------------------|----------|---------|
| Sindaco      | Ferrari Luca       | Si       |         |
| Vice Sindaco | Dalpiaz Denis      | Si       |         |
| Assessore    | Bortolotti Tiziana | Si       |         |
| Assessore    | Coller Emanuela    | Si       |         |

Assiste il segretario comunale dott. **Gallina Paola**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower).**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- la direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing è stata recepita con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 15.07.2023;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme ed al fine della salvaguardia del "benessere" della società. Obiettivo del legislatore è infatti impedire o contrastare condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti e settori in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse. Per perseguire tale obiettivo, la Direttiva europea Direttiva (UE) 2019/1937 impone agli Stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei potenziali whistleblower canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni;
- l'istituto e la disciplina del whistleblowing non rappresentano una novità nel nostro ordinamento, essendo lo stesso già previsto per il settore pubblico dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*) che ha modificato l'articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- la nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e si conferma quale strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato; chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni;
- garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo; tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione;
- le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:
  - l'estensione dei destinatari degli obblighi;
  - l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
  - l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
  - la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;
  - l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
  - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;

- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

Dato atto che la segnalazione – anche a seguito della nuova disciplina – deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune (Segretario Comunale);

Visto il Disciplinare, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono definiti il ruolo e i compiti del RPCT e le modalità ed i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge;

Accertato che, come previsto dal citato Decreto legislativo n. 24/2023, sono state sentite – attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini – le organizzazioni sindacali;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento della procedura di segnalazione in adeguamento alla normativa di cui al citato Decreto legislativo n. 24/2023, approvando il disciplinare di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto di quanto sopra;

Preso atto che, nel rispetto dell'art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roverè della Luna, in capo al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*.

Dato atto che con deliberazione n. 4 dd. 23.02.2023 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.), secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio comunale;

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale - Gallina dott.ssa Paola"

Deliberazione giuntale n. **39** dd. **26/03/2024**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

### **DELIBERA**

1. Di approvare la nuova procedura di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (D.Lgs. n. 24/2023) e la disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower), nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione del testo di cui al punto 1. nella sottosezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione.
3. Di dare atto che la nuova procedura di segnalazione e le disposizioni per la tutela del whistleblower saranno inserite nel primo aggiornamento del Piano integrato di Amministrazione e Organizzazione (PIAO).
4. Di dare atto che la nuova disciplina integra i contenuti del P.T.P.C.T 2022-2024 e ripresi nel PIAO 2023-2025.
5. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio comunale.
6. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.
7. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
8. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 27 marzo al 06 aprile 2024).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

**Luca Ferrari**

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

**Gallina Paola**

f.to digitalmente